



SENATO ACCADEMICO	25 marzo 2020
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	25 marzo 2020
DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO	Rep. n. 459/2020 Prot. n. 76486/2020 - 22 aprile 2020
STRUTTURA COMPETENTE	Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione
ENTRATA IN VIGORE	14 maggio 2020

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA,
FARMACIA E PREVENZIONE**

Sommario

Articolo 1 - Finalità	1
Articolo 2 - Sede e ufficio di supporto	2
Articolo 3 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea di Facoltà.....	2
Articolo 4 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Facoltà.....	2
Articolo 5 - Attribuzioni del Consiglio di Facoltà.....	3
Articolo 6 - Attribuzioni del Preside di Facoltà	5
Articolo 7 - Attribuzioni della Commissione paritetica Docenti-Studenti	5
Articolo 8 - Elezioni e nomina dei componenti del Consiglio di Facoltà.....	5
Articolo 9 - Elezioni e nomina del Preside di Facoltà.....	7
Articolo 10 - Norme finali.....	8

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, attenendosi alle disposizioni dei Regolamenti di Ateneo, le procedure di funzionamento della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione dell'Università degli Studi di Ferrara nonché le materie a questa demandate dall'ordinamento universitario e dallo Statuto di Ateneo.
2. Le funzioni e l'organizzazione della Facoltà, compresa la composizione dei singoli organi (Assemblea, Consiglio, Preside, Commissione paritetica docenti-studenti), sono disciplinate dallo Statuto della Facoltà.

Articolo 2 - Sede e ufficio di supporto

1. La Facoltà Medicina, Farmacia e Prevenzione dell'Università degli Studi di Ferrara istituita con Decreto Rettorale rep. n. 432/2016 - Prot n. 107120 del 05/12/2016 è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa e ha sede presso il Complesso per la Didattica e per la Ricerca "CUBO" via Fossato di Mortara, 70 – 44121 Ferrara.
2. La funzione di supporto alla gestione amministrativa della Facoltà è svolta dall'Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione (anche brevemente Ufficio Corsi di Studio).
3. Spetta all'Ufficio Corsi di Studio il presidio dei processi dell'elezione degli organi della Facoltà.

Articolo 3 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea di Facoltà

1. L'Assemblea è convocata su richiesta del Rettore, del Consiglio di Facoltà o del Preside. Quest'ultimo la presiede e ne predispone l'ordine del giorno.
2. La convocazione avviene tramite messaggio di posta elettronica inviato ai componenti con un preavviso di almeno cinque giorni, che possono essere ridotti in caso di convocazione d'urgenza.
3. L'Assemblea di Facoltà non ha funzioni deliberanti ma svolge attività di comunicazione ed indirizzo.
4. Il Responsabile dell'Ufficio Corsi di Studio o un suo delegato può redigere un resoconto degli argomenti previsti all'ordine del giorno, sottoscritto dal Preside.

Articolo 4 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è convocato almeno tre volte l'anno, ovvero ogni qualvolta il Preside ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta della maggioranza dei Direttori di Dipartimento afferenti e/o su richiesta del 30% dei componenti.
2. Il Consiglio di Facoltà è presieduto dal Preside, che ne predispone l'ordine del giorno.
3. La convocazione avviene tramite messaggio di posta elettronica inviato ai componenti con un preavviso di almeno cinque giorni, che possono essere ridotti in caso di convocazione d'urgenza.
4. Delle adunanze del Consiglio di Facoltà viene predisposto e redatto, da parte del Segretario, apposito verbale, che viene sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Preside.
5. Il Consiglio di Facoltà esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dall'art. 2 dello Statuto della Facoltà e di Ateneo, dai regolamenti di Ateneo come esplicitato nell'art. 5.

Articolo 5 - Attribuzioni del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà delibera:
 - a) la proposta di Regolamento della Facoltà e le proposte di integrazioni e modificazioni dello stesso, sottoponendole al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per l'adozione;
 - b) l'assegnazione dei Fondi per la Didattica ai Dipartimenti afferenti alla Facoltà in merito al funzionamento dei laboratori didattici e per ulteriori necessità legate alla gestione dell'offerta formativa in capo alla Facoltà, nell'ambito delle risorse che saranno, a tal fine, previste in sede di bilancio;
 - c) la costituzione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - d) l'incardinamento dei Corsi di studio interdipartimentali, dei Dottorati di ricerca e delle Scuole di Specializzazione di competenza;
 - e) la nomina di Delegati, Referenti, Commissioni, Gruppi di lavoro che potranno all'occorrenza cooptare altri componenti, esterni al Consiglio, con competenze specifiche nell'oggetto dei lavori al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi e il raccordo sia con i docenti che con le strutture interessate.
 - f) a maggioranza assoluta dei componenti le modifiche dello Statuto della Facoltà, nel rispetto dello Statuto di Ateneo.
2. Il Consiglio di Facoltà esprime parere vincolante in merito:
 - a) alle proposte di attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio di appartenenza;
 - b) alla organizzazione funzionale della Commissione paritetica docenti-studenti e ne discute le relazioni annuali.
3. Il Consiglio di Facoltà esprime parere motivato non vincolante:
 - a) di indirizzo in materia didattica per i Corsi di studio, incardinati ai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, di riconosciuta e rilevante valenza interdipartimentale;
 - b) sulla assegnazione dei docenti ai Corsi di studio, su richiesta dei Direttori di Dipartimento e/o Coordinatori dei Corsi di studio;
 - c) sul piano triennale di sviluppo dei Corsi di studio da essa coordinati;
 - d) su iniziative e proposte di collaborazione inerenti ai percorsi formativi post-laurea (Dottorati di ricerca e Scuole di Specializzazione);
 - e) in merito a proposte, di valenza interdipartimentale, relativa e sottoscrizione di convenzioni per attività formative e progetti di tutorato dei Corsi di studio (di varia tipologia);

- f) su richiesta del Rettore, sulle proposte da avanzare alla Regione Emilia-Romagna per la predisposizione del piano sociosanitario, del protocollo generale d'intesa e conseguenti protocolli attuativi, nonché sulla istituzione o soppressione di unità operative assistenziali universitarie.
4. Il Consiglio di Facoltà formula proposte, cui possono seguire specifiche linee guida:
- a) di iniziative, di valenza interdipartimentale, per l'orientamento per i Corsi di Studio;
 - b) volte a coordinare l'attribuzione degli incarichi di insegnamento e supporto alla didattica conferiti a docenti sui Corsi di Studio;
 - c) in merito a soluzioni per l'erogazione ed organizzazione didattica (es. gestione e predisposizione dei calendari e delle sedi di svolgimento delle lezioni, delle verifiche in itinere/finali e degli esami di laurea) in collaborazione con la rete dei Manager Didattici, gli Uffici Carriera, l'Ufficio Corsi di Studio, Se@ - Centro di tecnologie per la comunicazione l'innovazione e la didattica a distanza;
 - d) volte a coordinare l'utilizzo delle strutture e degli spazi ad uso didattico al fine di razionalizzarne l'uso;
 - e) per l'elaborazione di un piano organico di proposte relative alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature didattiche in collaborazione con gli Uffici Tecnici dell'Ateneo competenti al funzionamento dei laboratori didattici nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio;
 - f) volte a coordinare le attività didattiche dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di competenza e dei progetti formativi dei Dottorati di ricerca dei Dipartimenti afferenti;
 - g) di iniziative nell'ambito della formazione e/o ricerca scientifica, di valenza interdipartimentale, rivolte a laureandi, laureati, dottorandi e specializzandi;
 - h) per attività di collaborazione e semplificazione volte ad un efficiente funzionamento delle segreterie didattiche e dei servizi erogati agli studenti;
 - i) in merito agli aspetti organizzativi delle attività didattica dei CdS (es. modalità d'esame, riconoscimenti di carriera studenti a seguito di passaggi da CdS, ecc.);
 - j) per definire azioni finalizzate alla Assicurazione della Qualità nell'ambito della formazione e per i servizi agli studenti;
 - k) per l'emanazione di regolamenti specifici a valenza didattica (es. per aspetti di tutorato, attribuzione di incarichi di insegnamento e supporto alla didattica);
 - l) di modifica allo Statuto e dei Regolamenti di Ateneo in materia di didattica.

Articolo 6 - Attribuzioni del Preside di Facoltà

1. Il Preside rappresenta la Facoltà e presiede l'Assemblea e il Consiglio. Non può fare parte della Commissione Paritetica docenti-studenti.
2. Il Preside svolge i seguenti compiti:
 - a) dà esecuzione alle deliberazioni e alle decisioni degli Organi;
 - b) designa, all'atto della nomina, un Vice-Preside, nominato con decreto rettorale, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - c) promuove e mantiene le relazioni con le organizzazioni territoriali, nazionali ed internazionali, rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali delle discipline della Facoltà;
 - d) può dare supporto all'Ufficio Corsi di Studio nella definizione delle Commissioni per le prove finali, la cui nomina spetta ai Direttori di Dipartimento;
 - e) vigila sull'osservanza, nell'ambito della Facoltà, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

Articolo 7 - Attribuzioni della Commissione paritetica Docenti-Studenti

1. Le attribuzioni e la composizione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti sono disciplinate dallo Statuto della Facoltà.

Articolo 8 - Elezioni e nomina dei componenti del Consiglio di Facoltà

1. Sono componenti di diritto del Consiglio di Facoltà:
 - a) i Direttori dei Dipartimenti che ad essa afferiscono;
 - b) i Coordinatori dei Corsi di studio di:
 - Medicina e chirurgia
 - Odontoiatria e protesi dentaria
 - Farmacia
 - Chimica e tecnologia farmaceutiche
 - Biotecnologie
 - Biotecnologie mediche
 - Chimica
 - Fisioterapia
 - Infermieristica
 - Scienze biologiche

- Scienze motorie

2. Sono eletti i seguenti componenti del Consiglio di Facoltà:
 - a) un rappresentante delle rimanenti lauree delle professioni sanitarie eletto fra i coordinatori dei Corsi di Studio rimanenti;
 - b) un rappresentante eletto fra i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca istituiti presso i Dipartimenti costituenti la Facoltà;
 - c) un rappresentante eletto fra i Direttori delle Scuole di Specializzazione con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Ferrara afferenti ai Dipartimenti che compongono la Facoltà;
 - d) un massimo di quattro rappresentanti degli studenti, e comunque in numero non inferiore al 15% dei docenti componenti il Consiglio eletti secondo le modalità del Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici.
3. Le elezioni dei rappresentanti di cui al punto 2 a), b) e c) sono indette dai rispettivi Decani con propria convocazione, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato o in caso di cessazione anticipata.
4. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui al punto 2 d) sono disciplinate dal Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici.
5. Nella convocazione sono indicate le modalità di presentazione delle candidature, la data di svolgimento delle votazioni, le modalità. Il voto può essere espresso anche in modalità telematica, secondo procedure che ne garantiscano anonimato, integrità e segretezza.
6. Sono pubblicati, su specifica pagina del sito web della Facoltà, i seguenti documenti:
 - a) convocazione delle elezioni;
 - b) elenchi elettorali;
 - c) elenco delle candidature ricevute;
 - d) risultati delle elezioni.
7. Delle pubblicazioni è data apposita comunicazione agli interessati con modalità telematica.
8. Nel caso in cui le candidature del genere meno rappresentato siano inferiori ad un terzo del totale, il Decano dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per una sola volta, limitatamente al genere sottorappresentato. Qualora allo scadere del nuovo termine le candidature del genere meno rappresentato permangano inferiori ad un terzo, si procede con le votazioni.

9. Scaduti i termini per la presentazione, le candidature valide sono rese note con comunicazione del rispettivo Decano. Di tale comunicazione è data pubblicità con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
10. Per le votazioni in presenza il seggio elettorale:
 - a) viene costituito almeno tre giorni prima della data fissata per la prima votazione, con comunicazione dei rispettivi Decani che ne indicano l'ubicazione. Il seggio elettorale resta aperto almeno 5 ore consecutive, nell'arco di tempo dalle 8.00 alle 18.00;
 - b) è composto da tre componenti scelti tra gli aventi diritto al voto e/o dal personale tecnico-amministrativo.
11. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato del genere meno rappresentato tra coloro che potevano presentare la propria candidatura. In caso di parità di voti tra candidati dello stesso genere, risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età. In presenza di un'unica candidatura, si procede comunque allo svolgimento delle votazioni; il quorum richiesto per l'elezione dell'unico candidato è rappresentato dalla maggioranza dei voti espressi.
12. Al termine della votazione iniziano le operazioni di scrutinio che sono pubbliche.
13. Vengono pubblicati i risultati, e con decreto rettorale viene nominato il Consiglio di Facoltà; la durata del mandato delle singole componenti è disciplinato dallo Statuto della Facoltà.
14. Entro cinque giorni dalla data di nomina possono essere presentati reclami al Servizio elettorale che verranno decisi entro i successivi cinque giorni, dalla Commissione elettorale e in ultima istanza dal Senato Accademico che decide definitivamente.

Articolo 9 - Elezioni e nomina del Preside di Facoltà

1. Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà tra i Professori Ordinari afferenti ai Dipartimenti che compongono la Facoltà stessa.
2. Le elezioni del Preside sono indette dal Decano del Consiglio di Facoltà, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato o in caso di cessazione anticipata.
3. Sono pubblicati, su specifica pagina del sito web della Facoltà, i seguenti documenti:
 - a) convocazione delle elezioni;
 - b) elenchi elettorali;
 - c) decreto di pubblicazione delle candidature;
 - d) decreto rettorale di proclamazione.
4. Della pubblicazione è data apposita comunicazione agli interessati con modalità telematica.

5. Nel caso in cui le candidature del genere meno rappresentato siano inferiori ad un terzo del totale, il Decano dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per una sola volta, limitatamente al genere sottorappresentato. Qualora allo scadere del nuovo termine le candidature del genere meno rappresentato permangano inferiori ad un terzo, si procede con le votazioni.
6. Scaduti i termini per la presentazione, le candidature valide sono rese note con comunicazione del Decano del Consiglio. Di tale comunicazione è data pubblicità con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.
7. Scaduti i termini per la presentazione, le candidature valide sono rese note con comunicazione del rispettivo Decano. Di tale comunicazione è data pubblicità con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.
8. Per le votazioni in presenza il seggio elettorale:
 - a) viene costituito almeno tre giorni prima della data fissata per la prima votazione, con comunicazione del Decano che ne indicano l'ubicazione. Il seggio elettorale resta aperto almeno 5 ore consecutive, nell'arco di tempo dalle 8.00 alle 18.00.
 - b) è composto da tre componenti scelti tra gli aventi diritto al voto e/o dal personale tecnico-amministrativo;
9. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato del genere meno rappresentato tra coloro che potevano presentare la propria candidatura. In caso di parità di voti tra candidati dello stesso genere, risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età. In presenza di un'unica candidatura, si procede comunque allo svolgimento delle votazioni; il quorum richiesto per l'elezione dell'unico candidato è rappresentato dalla maggioranza dei voti espressi.
10. Al termine della votazione iniziano le operazioni di scrutinio che sono pubbliche.
11. Vengono pubblicati i risultati, e con decreto rettorale viene nominato il Preside e rimane in carica per un triennio accademico salvo il mantenimento dei requisiti.
12. Entro cinque giorni dalla data di nomina possono essere presentati reclami al Servizio elettorale che verranno decisi entro i successivi cinque giorni, dalla Commissione elettorale e in ultima istanza dal Senato Accademico che decide definitivamente.

Articolo 10 - Norme finali

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore e produce i propri effetti a partire dal 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo on Line di Ateneo.